I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 648/96 DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1996

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia e procede alla riscossione definitiva dei dazi provvisori applicati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [1], in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [2], in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione e dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) La Commissione, con il regolamento (CE) n. 2414/95 [3], nel testo «regolamento sul dazio provvisorio», ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia nella Comunità.

Il regolamento (CE) n. 245/96 [4] ha prorogato la validità di questi dazi di un periodo non superiore a due mesi e che scade non oltre il 14 aprile 1996.

B. PROCEDIMENTO SUCCESSIVO

(2) Subito dopo l'imposizione delle misure provvisorie, le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali erano state adottate le misure provvisorie.

(3) La maggior parte degli esportatori malesi e tailandesi hanno chiesto di essere informati dei fatti e delle considerazioni fondamentali emersi dall'inchiesta prima dell'istituzione delle misure provvisorie. Secondo gli esportatori malesi una notifica tempestiva di questo tipo era necessaria per permettere loro di esercitare il diritto fondamentale di essere sentiti. Tuttavia, il regolamento (CEE) n. 2423/88, ossia il regolamento applicabile per quanto riguarda il presente procedimento (nel testo «regolamento di base») già riflette e traspone al settore della normativa antidumping i principi generali in tema di diritti della difesa, secondo quanto definito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e non prevede che la notifica venga effettuata prima dell'applicazione delle misure provvisorie, bensì prima dell'applicazione di quelle definitive. Di conseguenza, la Commissione non ha comunicato i fatti e le considerazioni fondamentali prima dell'istituzione delle misure provvisorie.

(4) Nei tempi previsti, hanno presentato osservazioni per iscritto le parti interessate sotto elencate:

1. *Produttori e associazione dei produttori in Indonesia*

— PT Jawa Perdana Bicycle Industry, Tangerang,

— PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries, Surabaya,

— L'associazione delle industrie indonesiane di biciclette.

[1] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).
[2] GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).
[3] GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 12.
[4] GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 1.

2. *Produttori in Malaysia*

— Akoko Sdn. Bhd., Klang,

— Berjaya Cycles Sdn Bhd, Kulim,

— Greenworld Systems Sdn Bhd, Kuala Lumpur (precedentemente Fairly Toraya Sdn Bhd),

— Lerun Group Industries Berhad, Petaling Jaya,

— Rolls Rally Sdn Bhd, Pelabuhan Kelong.

3. *Produttori in Thailandia*

— Bangkok Cycle Industrial Co. Ltd, Bangkok,

— Siam Cycles MFG Co. Ltd, Samuthprakarn,

— Thai Bicycle Industriy Co. Ltd, Samuthprakarn,

— Victory Cycle Co. Ltd, Samuthprakarn.

4. *Importatori*

— Universal Cycles plc, Rayleigh, Regno Unito.

(5) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno ottenuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(6) Le parti sono stati informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali si è deciso di raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e di procedere alla riscossione definitiva degli importi percepiti a titolo di dazio provvisorio. Alle parti è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la notifica.

(7) Le osservazioni scritte e verbali delle parti sono state esaminate e, nei casi opportuni, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

(8) A causa della complessità del caso, segnatamente il numero dei paesi esportatori e delle parti interessate, e la varietà delle specifiche tecniche, il procedimento ha superato la normale durata di un anno, stabilita dall'articolo 7, paragrafo 9 del regolamento di base.

(9) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori, l'associazione delle industrie indonesiane di biciclette (in appresso «l'AIPI») ha denunciato il carattere discriminatorio del procedimento in quanto non erano stati inseriti altri paesi esportatori come l'India e il Vietnam.

Quando, all'inizio del 1994, è stato aperto l'attuale procedimento, non esistevano indicazioni per quanto riguarda pratiche di dumping concernenti le importazioni originarie dell'India o del Vietnam. Il procedimento è stato avviato sulla base di una denuncia concernente le importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia, che conteneva prove sufficiente delle pratiche di dumping e del pregiudizio materiale che ne derivava (considerando 1 e 2 del regolamento sul dazio provvisorio). In seguito, nel corso dell'inchiesta, nel momento in cui era diventato chiaro l'andamento reale delle importazioni originarie di questi paesi a partire dal 1993, l'industria comunitaria non aveva presentato nuove denunce. In mancanza di una denuncia di questo tipo e di eventuali presunzioni di pratiche di dumping pregiudizievoli da parte dei paesi interessati, la Commissione non ha ritenuto giustificato inserire i paesi citati nel procedimento.

C. PRODOTTO SIMILE

(10) Durante la fase provvisoria si è arrivati alla conclusione (vedi considerando 13 e 14 del regolamento sul dazio provvisorio) che tutti i tipi di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e delle Thailandia, vendute sul mercato comunitario, sono un unico prodotto e che le biciclette prodotte dall'industria comunitaria e vendute sul mercato comunitario, come le biciclette prodotte in Indonesia, in Malaysia e in Thailandia e vendute sui rispettivi mercati interni, vanno considerate prodotto simile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base.

(11) Dopo l'istituzione del dazio provvisorio, due imprese della Malaysia hanno affermato che le biciclette prodotte e vendute sul mercato interno malese non possono essere considerate prodotto simile rispetto alle biciclette prodotte e vendute all'esportazione nella Comunità. Tuttavia le due imprese non hanno presentato prove a sostegno della tesi secondo la quale le biciclette sarebbero completamente diverse rispetto a quelle esportate nella Comunità.

(12) L'inchiesta ha appurato che le biciclette prodotte e vendute in Malaysia comprendono una gamma di modelli simili e che le caratteristiche tecniche e materiali di base sono identiche a quelle delle biciclette esportate nella Comunità. Non è stata sollevata nessuna osservazione degna di nota, tale da modificare queste conclusioni. Il semplice fatto che l'unica impresa malese che ha collaborato e che vende biciclette sul mercato interno le fabbrichi in uno stabilimento diverso da quello in cui produce i modelli destinati all'esportazione non costituisce di per sé una prova del fatto che i prodotti siano diversi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento di base. Di conseguenza, sono confermati i risultati e le conclusioni di cui al considerando 14 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

a) *Indonesia*

(13) Per quanto riguarda due imprese indonesiane, le conclusioni provvisorie relative alle pratiche di dumping si sono basate sui fatti disponibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base perché non è stato possibile ottenere o verificare le informazioni necessarie richieste nel questionario (considerando 28 del regolamento sul dazio provvisorio). Per quanto riguarda le altre tre imprese indonesiane, nei casi in cui era necessario costruire il valore normale, esso è stato determinato sommando ai costi di fabbricazione dei modelli esportati una percentuale adeguata per le spese generali, amministrative e di vendita (in prosieguo: SGAV) e un equo margine di profitto, basati sulle cifre reali delle imprese interessate (considerando 25 e 27 del regolamento sul dazio provvisorio).

(14) Un'impresa indonesiana ha acquistato alcune parti per biciclette destinate alla sua produzione attraverso un'impresa commerciale collegata che applicava una commissione su questi acquisti. L'impresa ha chiesto di non inserire questa commissione nei costi di fabbricazione, come effettuato nel quadro della determinazione provvisoria. Tuttavia, è stato accertato che l'impresa indonesiana ha effettivamente pagato la commissione per l'acquisto di parti e che essa avrebbe dovuto sostenere costi simili nel caso in cui avesse acquistato direttamente queste parti da fornitori indipendenti. Di conseguenza, la commissione richiesta va considerata parte integrante dei costi dei materiali in questione.

(15) Un'impresa ha sostenuto che le spese relative agli interessi, inserite nel quadro della determinazione provvisoria tra le SGAV, dovevano essere dedotte visto che la contabilità in Indonesia non include gli interessi delle spese di gestione non direttamente collegate alla produzione e alle vendite delle merci in questione. Dall'inchiesta è emerso che l'unica attività dell'impresa interessata era la produzione e la vendita di biciclette e di parti per biciclette. Di conseguenza, le spese relative agli interessi sono state inserite nel calcolo delle SGAV perché erano state sostenute dall'impresa a causa della propria struttura finanziaria necessaria per gestire le sue normali operazioni commerciali.

(16) Due esportatori indonesiani e l'AIPI hanno sostenuto che la ripartizione delle SGAV avrebbe dovuto essere effettuata in base ai quantitativi venduti. Un produttore indonesiano ha fatto la stessa argomentazione per quanto riguarda la ripartizione delle SGAV tra le vendite all'esportazione e quelle sul mercato interno e, in particolare, la ripartizione degli oneri finanziari. Tuttavia, nessuna delle due imprese di norma ripartisce le SGAV fra i singoli modelli di biciclette ai fini delle dichiarazioni fiscali interne. Non è possibile quindi sostenere che sia stata tradizionalmente utilizzata una ripartizione basata sui quantitativi venduti, secondo quanto proposto da queste imprese. Di conseguenza non esistono motivi per modificare il testo dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base secondo il quale la ripartizione di questi costi di norma è effettuata in maniera proporzionale rispetto al fatturato.

(17) L'indice del profitto applicato per costruire il valore normale è stato basato sulle vendite interne di ciascuna impresa effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (considerando 26 del regolamento sul dazio provvisorio). Due imprese hanno affermato che i margini di profitto che risultano da questo calcolo sono troppo elevati. Tuttavia, in assenza di prove a sostegno di queste affermazioni, si conferma la metodologia applicata nella determinazione provvisoria ai fini del calcolo di un margine di profitto attendibile ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) punto ii) del regolamento di base.

(18) Gli esportatori indonesiani hanno presentato altri reclami (concernenti segnatamente la determinazione del fatturato delle vendite sul mercato interno, la ripartizione dei costi di fabbricazione, i dettagli delle singole transazioni di vendita, l'applicazione dell'indice delle spese generali, amministrative e di vendita ai costi di fabbricazione e i tassi di cambio applicati) di cui non si è tenuto conto perché, quando sono stati presentati verso la fine del procedimento, non è stato possibile verificarli, non erano corroborati da prove dirette o, dopo aver proceduto ad un controllo, essi sono risultati privi di fondamento.

(19) Di conseguenza, è confermata la determinazione del valore normale per quanto riguarda i produttori indonesiani, definita dai considerando 15-27 del regolamento sul dazio provvisorio.

(20) Per quanto riguarda un'impresa indonesiana, l'AIPI ha affermato che essa ha dovuto rispettare scadenze più severe per l'invio delle risposte al questionario di quelle fissate per i produttori comunitari.

In effetti, era stata stabilita un'unica scadenza di 37 giorni per tutte le parti interessate per quanto riguarda l'invio delle risposte ai questionari. Proroghe sono state concesse a imprese comunitarie e dei paesi terzi in base alla fondatezza di ogni richiesta. Non risulta che nessuna proroga sia stata chiesta dall'impresa interessata. L'affermazione dell'AIPI secondo la quale i produttori comunitari hanno ricevuto un trattamento più favorevole sembra basata su un malinteso. È stato possibile inviare i questionari ai produttori comunitari solo

dopo aver proceduto alla campionatura (considerando 73 del regolamento sul dazio provvisorio e considerando 56 del presente regolamento). Questo spiega per quale motivo, nonostante le scadenze fossero le stesse di quelle applicate ai produttori indonesiani, le risposte dell'industria comunitaria siano arrivate più tardi.

Sono pertanto confermate le risultanze di cui al considerando 28 del regolamento sul dazio provvisorio.

b) *Malaysia*

(21) Il regolamento sul dazio provvisorio, considerava come un'unica impresa due ditte malesi che appartenevano allo stesso gruppo di imprese. Una di queste ha esportato biciclette nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta, senza tuttavia venderne sul mercato interno. L'altra invece ha venduto notevoli quantitativi sul mercato interno senza effettuare vendite all'esportazione verso la Comunità. Le due imprese avevano chiesto di non essere considerate un unico esportatore produttore e che venissero quindi calcolati margini di dumping individuali.

Tuttavia, di norma le istituzioni comunitarie fissano un unico margine di dumping da applicare ad imprese collegate. L'approccio diverso applicato in via straordinaria nel caso delle fotocopiatrici, considerando 53 e 54 del regolamento (CE) n. 2380/95 [1], addotto dalle imprese malesi a sostegno della loro richiesta era motivato da circostanze estremamente particolari riscontrate durante l'inchiesta, che non sono presenti in questo caso.

Di conseguenza, è confermato l'approccio seguito al considerando 29 del regolamento sul dazio provvisorio.

(22) Durante la determinazione provvisoria, è stato accertato che soltanto un esportatore malese che ha collaborato aveva registrato vendite interne rappresentative del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta, ossia il volume delle vendite interne superava del 5 % le vendite complessive all'esportazione (considerando 19 e 30 del regolamento sul dazio provvisorio). Tenuto conto che i modelli di biciclette vendute da questa impresa sul mercato interno non potevano permettere un confronto corretto o non erano effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (essendo esse tecnicamente troppo diverse, oppure non vendute in quantitativi sufficienti, oppure vendute in perdita), per quanto riguarda i modelli venduti da quest'impresa, è stato necessario calcolare il valore normale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, utilizzando il valore costruito fissato sommando ai costi di fabbricazione le SGAV, amministrative e di vendita interne e i margini di profitto dell'impresa in questione. Gli altri esportatori malesi non hanno effettuato vendite interne e di conseguenza è stato necessario stabilire nello stesso modo un valore normale costruito ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Le SGAV sostenute e i profitti realizzati dall'unico produttore che ha effettuato vendite rappresentative sul mercato interno erano gli unici disponibili in Malaysia a tal fine. Queste cifre sono state ritenute affidabili e quindi il valore costruito per tutti i modelli venduti all'esportazione nella Comunità dalle imprese malesi è stato fissato sommando ai costi di fabbricazione dei modelli esportati le SGAV e i profitti dell'unico esportatore produttore che aveva effetuato vendite interne (considerando 30-35 del regolamento sul dazio provvisorio).

(23) Durante la fase provvisoria, la Commissione ha appurato che i costi dei materiali di base dichiarati da un esportatore malese erano notevolmente sottovalutati e quindi ha adeguato questi costi, aumentandoli. L'impresa interessata ha in seguito sostenuto che le risultanze della Commissione erano basate su ipotesi non accurate e quindi aveva respinto l'adeguamento.

È stato possibile appurare che se da un lato gli indici dei costi rispetto al fatturato per tutti gli altri elementi di costo (come il lavoro diretto, le spese dell'impianto e le SGAV) erano stabili, l'indice relativo ai costi dei materiali di base era notevolmente diverso durante il periodo dell'inchiesta (anno solare 1993) rispetto agli anni finanziari 1993 e 1992. Una sproporzione dello stesso tipo è stata riscontrata per quanto riguarda il livello di rendimento durante il periodo dell'inchiesta rispetto all'anno finanziario 1993, sebbene il periodo dell'inchiesta e l'anno finanziario 1993 siano coincisi per otto mesi.

La determinazione dei costi di fabbricazione per quanto riguarda questa impresa è quindi confermata, ivi compreso l'adeguamento descritto nei paragrafi precedenti.

(24) Alcune imprese malesi hanno sollevato la questione di un eventuale doppio conteggio dei costi d'imballaggio (comprendenti le spese della relativa manodopera), considerandoli un elemento dei costi di fabbricazione per ogni singolo esportatore e al contempo parte delle SGAV del produttore interno, utilizzate per costruire valori normali.

[1] GU n. L 244 del 12. 10. 1995, pag. 1.

Per quanto riguarda tutti i produttori malesi, i costi d'imballaggio sono stati considerati esclusivamente parte dei costi di fabbricazione e non sono stati inseriti nelle SGAV relative alle vendite interne effettuate dal produttore. Di conseguenza i costi d'imballaggio non sono stati calcolati due volte.

(25) Per quanto riguarda la determinazione delle SGAV e l'indice di profitto dell'unico esportatore produttore che ha collaborato, e caratterizzato da vendite interne rappresentative, la Commissione ha escluso le vendite tra le imprese. L'impresa interessata ha sostenuto che un approccio di questo tipo non è compatibile con il fatto che la Commissione include i costi interimprese come, ad esempio, i costi di finanziamento. Essa quindi ha sostenuto che le vendite fra le imprese avrebbero anch'esse dovuto essere inserite nel fatturato relativo alle vendite interne dell'impresa per la determinazione delle SGAV e gli indici di profitto. Inoltre, essa ha sostenuto che i costi di finanziamento in questione non erano collegati alla produzione o alla vendita di biciclette e che quindi essi avrebbero dovuto essere esclusi dalle spese citate.

Per quanto riguarda la determinazione della SGAV e i margini di profitto, va notato che l'impresa in questione non aveva comunicato il fatto che alcune vendite erano effettuate tra le imprese, dato che è emerso soltanto durante la verifica. Visto che i prezzi comunicati sono prezzi di trasferimento, queste vendite non possono essere considerate come avvenute durante le normali transazioni commerciali (articolo 2, paragrafo 7 del regolamento di base) e quindi le transazioni in questione non sono state inserite nel calcolo del margine di profitto sul mercato interno.

Per quanto riguarda il calcolo dell'indice delle SGAV, secondo le conclusioni provvisorie nel quadro delle vendite effettuate ad imprese collegate, non si verificano costi, o si tratta di costi minimi, per quanto riguarda le SGAV, e quindi queste spese non devono essere ripartite fra le vendite alle imprese collegate. Dopo la determinazione provvisoria la situazione è stata riesaminata ed è stato possibile accertare che la ripartizione delle SGAV sulle vendite alle imprese non collegate deve essere limitata solo per quanto riguarda i costi di vendita non sostenuti per le vendite alle imprese collegate. Invece, gli indici relativi ai costi amministrativi e di finanziamento eventualmente sostenuti nel quadro delle vendite tra le imprese si basano ora sul totale del fatturato comprese le vendite a parti collegate. I calcoli sono stati rivisti di conseguenza.

Per quanto riguarda gli interessi pagati ad un'impresa collegata, il fatto di non calcolare questi costi significherebbe ignorare il fatto che essi sono stati sostenuti dall'impresa interessata a causa della sua struttura finanziaria, necessaria per gestire le operazioni. È irrilevante sapere chi fornisce realmente le risorse necessarie fintanto che le condizioni del prestito si inseriscono nelle normali operazioni commerciali [articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base]. Non sono state corroborate da prove le affermazioni secondo le quali il prestito non era destinato alle attività dell'impresa. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, le spese relative agli interessi devono essere inserite nelle SGAV.

(26) Il margine delle SGAV dell'unico esportatore produttore che ha collaborato, e che ha effettuato vendite interne, è stato ritenuto affidabile in quanto queste vendite si sono rivelate sufficientemente rappresentative, ossia il volume delle vendite sul mercato interno ha superato il 5 % del volume delle vendite all'esportazione. Si ritiene affidabile il margine di profitto perché questa impresa ha effettuato un numero sufficiente di vendite remunerative sul mercato interno (considerando 33 e 34 del regolamento sul dazio provvisorio). Gli esportatori malesi hanno sostenuto che le SGAV e i margini di profitto di questa impresa erano troppo elevati e non potevano essere considerati affidabili in quanto essa non aveva effettuato vendite all'esportazione ed avrebbe quindi dovuto essere considerata separatamente rispetto all'impresa collegata, specializzata nell'esportazione, e perché essa deteneva una posizione di monopolio sul mercato interno, cosa che rendeva inaffidabili i suoi dati.

Il Consiglio ritiene che non ci siano motivi per considerare l'unica impresa che ha collaborato, caratterizzata da vendite sul mercato interno, separatamente rispetto all'esportatore collegato (considerando 21 del presente regolamento). Anche nel caso in cui si accogliesse la richiesta di un trattamento separato, le informazioni ottenute dall'unica impresa che ha collaborato e che ha effettuato vendite sul mercato interno costituirebbe comunque la base delle SGAV e dei margini di profitto da applicare agli altri esportatori malesi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base. Per quanto riguarda la presunta posizione di monopolio dell'unico produttore/esportatore che ha collaborato è stato possibile accertare che esiste almeno un'altra impresa malese che effettua notevoli vendite sul mercato interno. Non sono state fornite prove che dimostrino che le vendite in Malaysia non permettano un confronto adeguato. I dati sulle vendite interne in Malaysia sono stati quindi considerati affidabili ed i prezzi di vendita e i dati relativi ai costi sono stati basati sulle concrete condizioni del mercato del paese in questione, ossia le condizioni generalmente disponibili a tutti i consumatori o i fornitori reali o potenziali.

Di conseguenza, il Consiglio continua ad utilizzare il calcolo dei valori normali basati sulle SGAV e sugli indici di profitto rilevati per quanto riguarda l'unica impresa malese che ha collaborato, caratterizzata da vendite sul mercato interno.

(27) Gli esportatori malesi hanno presentato altre obiezioni (concernenti in particolare il calcolo dei costi di fabbricazione, la classificazione delle SGAV, il trattamento degli sconti, la possibilità di confrontare i modelli di biciclette, il calcolo delle spese generali di fabbricazione) che non hanno potuto essere prese in considerazione in quanto non è stato possibile verificarle, non erano corroborate da prove dirette, erano contraddette dalle informazioni fornite dalle stesse imprese o, dopo aver proceduto a un controllo, sono risultate infondate.

c) *Thailandia*

(28) Quattro imprese tailandesi hanno collaborato al procedimento. Per quanto riguarda la maggior parte dei modelli di biciclette esportate da tre di queste imprese, il valore normale è stato costruito (considerando 36, 38 e 39 del regolamento sul dazio provvisorio). Per quanto riguarda la quarta impresa è stato possibile basare il valore normale sui prezzi realmente praticati sul mercato interno (considerando 37 del regolamento sul dazio provvisorio). Nei casi in cui era necessario costruire il valore normale, esso è stato determinato sommando ai costi di fabbricazione dei modelli esportati, SGAV e margini di profitto ragionevoli (considerando 40-42 del regolamento sul dazio provvisorio).

Per quanto riguarda l'impresa che non ha effettuato vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito sommando al costo di fabbricazione la cifra della media ponderata relativa alle SGAV delle altre tre imprese e il margine di profitto medio ponderato delle due imprese che presentavano profitti affidabili. Per quanto riguarda un'altra impresa, si è proceduto alla somma del suo margine della SGAV e i margini di profitto medi ponderati delle due imprese, caratterizzate da margini di profitto affidabili, con i costi di fabbricazione. Per quanto riguarda la terza impresa sono state utilizzate le cifre reali.

(29) Per quanto riguarda un'impresa tailandese, la verifica dei costi di fabbricazione relativi a modelli simili di biciclette ha dimostrato l'esistenza di notevoli differenze per quanto riguarda il valore di alcuni materiali utilizzati, cosa che l'impresa non è stata in grado di giustificare. Visto che il sistema contabile dell'impresa non ha fornito una ripartizione dei costi del materiale per quanto riguarda modelli specifici di biciclette, durante la fase delle conclusioni provvisorie si è deciso di ripartire i costi di fabbricazione proporzionalmente rispetto al fatturato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. L'impresa ha sostenuto che non era corretto applicare una chiave di ripartizione per quanto riguarda il fatturato in quanto le esportazioni di modelli simili verso paesi terzi erano state effettuate al 50 % del prezzo unitario medio applicato alle esportazioni verso la Comunità.

La contabilità dell'impresa in questione non distingue tra i costi di fabbricazione sostenuti per l'esportazione nella Comunità e quelli relativi alle esportazioni verso altri paesi terzi e non permette quindi un adeguamento globale delle presunte differenze. Sono confermate quindi le conclusioni provvisorie ed è confermato l'impiego del fatturato come base per la ripartizione dei costi di fabbricazione.

(30) Un'altra impresa tailandese aveva ripartito integralmente una delle voci relative alle SGAV sulle spese all'esportazione. L'impresa non ha spiegato in maniera soddisfacente la natura delle spese in questione, nonostante siano state chieste spiegazioni dettagliate prima e durante la verifica. Di conseguenza, ai fini delle determinazioni provvisorie, le spese in questione non state ripartite tra le vendite all'esportazione e quelle interne sulla base del fatturato, ai sensi articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base. L'impresa ha sostenuto di avere fornito le spiegazioni richieste e che sarebbe stato possibile verificare la correttezza della ripartizione.

Il Consiglio ritiene che l'imprea non abbia fornito spiegazioni adeguate. Sulla base delle informazioni verificate disponibili è possibile appurare l'eventuale correttezza delle spiegazioni fornite. Di conseguenza è confermata la ripartizione delle spese in questione sulla base del fatturato tra le vendite all'esportazione e quelle sul mercato interno.

(31) Ai sensi della determinazione provvisoria, i profitti sul mercato interno sono stati considerati affidabili quando il numero di biciclette vendute ad un prezzo superiore al costo di produzione calcolato superava il 10 % del totale delle vendite interne. Non è stato questo il caso di una delle imprese thailandesi caratterizzata da vendite interne rappresentative, ossia con un volume di vendite sul mercato interno superiore al 5 % del totale delle vendite all'esportazione. Di conseguenza è stato necessario applicare il margine di profitto medio ponderato delle altre due imprese thailandesi che hanno effettuato vendite sul mercato interno per costruire i valori normali per quanto riguarda questa impresa. Quest'ultima ha sostenuto che la metodologia applicata in questo caso non rispetta il regolamento di base.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento di base, il margine di profitto utilizzato per costruire il valore normale deve essere basato sul profitto realizzato attraverso le vendite sul mercato interno, nei casi in cui questi dati possano essere considerati inter alia affidabili. Dopo

aver escluso le vendite interne che non permettevano un confronto adeguato o che non erano state effettuate nelle normali operazioni commerciali (considerando 38 e 22 del regolamento sul dazio provvisorio), le vendite remunerative restanti possono rivelarsi tanto ridotte che i profitti realizzati non costituiscono una base affidabile per calcolare un margine di profitto da utilizzare per il valore normale costruito. Per questo motivo la Commissione ha verificato che le vendite remunerative restanti fossero sufficienti per costruire una base affidabile per determinare il margine di profitto.

Quanto sopra è stato applicato nei casi in cui le restanti vendite interne remunerative rappresentavano non meno del 10 % del volume delle vendite interne che poteva essere utilizzato come base per appurare la redditività, mentre la proporzione delle vendite remunerative è stata determinata mettendo a confronto i prezzi di vendita netti con i costi di produzione calcolati (considerando 21, 22 e 31 del regolamento sul dazio provvisorio). L'indice è lo stesso di quello applicato per determinare se le vendite di modelli specifici di biciclette erano state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali (considerando 22 del regolamento sul dazio provvisorio). Visto che i profitti realizzati sul mercato interno dipendono dai prezzi applicati alle vendite interne, è appropriato a coerente applicare lo stesso limite utilizzato per determinare se questi prezzi costituiscono una base appropriata per determinare il valore normale. Un approccio simile è stato adottato dalle istituzioni comunitarie in casi precedenti.

Di conseguenza, il Consiglio conferma che il margine di profitto dell'impresa interessata non era affidabile e che è stato necessario calcolare il valore normale costruito applicando il margine di profitto medio ponderato degli altri due produttori thailandesi per il quale era stato accertato un margine di profitto affidabile per le vendite remunerative sul mercato interno.

(32) Infine, un esportatore thailandese ha sollevato un'altra obiezione (concernente segnatamente il calcolo delle spese generali di fabbricazione) di cui non è stato possibile tener conto, in quanto essa non poteva essere verificata e non era corroborata da prove dirette.

2. **Prezzo all'esportazione**

a) *Indonesia*

(33) Un esportatore indonesiano ha espresso alcune osservazioni concernenti gli adeguamenti del prezzo all'esportazione, delle quali non è stato possibile tener conto perché non erano corroborate da prove dirette.

Di conseguenza è confermata la determinazione del prezzo all'esportazione per quanto riguarda l'Indonesia (considerando 43 e 44 del regolamento sul dazio provvisorio).

b) *Malaysia*

(34) Durante la visita di verifica presso un'impresa malese è stato accertato che una parte delle vendite all'esportazione indicate dall'impresa come vendite dirette ad importatori indipendenti nella Comunità erano in realtà vendite effettuate ad un'impresa collegata con sede a Taiwan che in seguito rivendeva i prodotti agli importatori interessati. Dato che l'impresa aveva chiaramente fornito informazioni fuorvianti sulle transazioni di cui sopra, le quali inoltre erano effettuate nel quadro di un trasferimento tra imprese collegate, non si è tenuto conto dei prezzi indicati per quanto riguarda queste transazioni ed è stato applicato a queste vendite il più alto margine di dumping riscontrato per un modello venduto da questa impresa a clienti non collegati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base (considerando 46 e 47 del regolamento sul dazio provvisorio).

L'impresa in questione ha sostenuto che il collegamento reale con l'impresa di Taiwan non aveva un impatto sui prezzi e che essa subiva un trattamento discriminatorio rispetto ai due esportatori indonesiani ai quali veniva altrettanto applicato l'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base. Inoltre essa ha sostenuto che le vendite in questione erano effettuate direttamente a clienti nella Comunità ed ha fornito copie di fatture comprovanti queste affermazioni.

È solo dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio che l'impresa interessata ha sostenuto che le vendite in questione erano effettuate direttamente a clienti nella Comunità. Questa affermazione contraddice i risultati della verifica che all'epoca non erano stati contestati dall'impresa. In questa fase del procedimento non è possibile verificare eventuali nuove obiezioni e quindi non è possibile tenerne conto.

All'inizio, l'impresa malese aveva negato il collegamento con l'impresa di Taiwan che era stato stabilito soltanto dopo aver proceduto alla verifica sulla base di prove dirette e definitive. Questo fatto ha chiaramente ostacolato l'inchiesta sui fatti svolta dalla Commissione. Visto che l'impresa malese ha dissimulato le informazioni è improbabile che il collegamento tra le due imprese non avesse un impatto sui prezzi: in questa fase del procedimento tuttavia non è possibile indagare ulteriormente sulla questione ed è pienamente giustificata l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) nella maniera descritta nei paragrafi precedenti.

Per quanto riguarda il confronto con le due imprese indonesiane a cui si applica sempre l'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base (considerando 28 e 68 del regolamento sul dazio provvisorio), la denuncia di trattamento discriminatorio non ha alcun fondamento. L'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base si fondava sulle singole situazioni, riflettendo in tal modo il livello della collaborazione o la mancata disponibilità a fornire le informazioni necessarie o la possibilità o meno di verificare queste informazioni oppure l'eventuale presentazione di informazioni fuorvianti.

(35) Un'impresa malese ha sostenuto che per fissare il prezzo franco frontiera comunitario per quanto riguarda le sue vendite all'esportazione verso la Comunità, la Commissione avrebbe dovuto inserire un aumento imposto dall'agente di vendita. L'impresa non ha mai corroborato questa affermazione. Tuttavia, l'agente che si occupa dell'impresa interessata ha già ricevuto una commissione della quale si è tenuto conto e non è stato possibile identificare quali transazioni siano state effettuate attraverso l'agente visto che le vendite sono state anche addebitate direttamente a clienti nella Comunità. Di conseguenza, è confermato il calcolo del prezzo franco frontiera comunitaria per quanto riguarda l'esportazione dell'impresa interessata.

(36) Gli esportatori malesi hanno espresso altre obiezioni (concernenti in particolare la natura di alcune deduzioni, il trattamento di alcuni oneri bancari e inerenti alle lettere di credito) delle quali non è stato possibile tener conto perché non corroborate da prove dirette.

c) *Thailandia*

(37) Nella risposta al questionario, un'impresa thailandese ha affermato che essa non forniva garanzie ai clienti nella Comunità. Durante la verifica è stato possibile appurare che essa aveva concordato con uno dei suoi clienti che i prezzi di ricambio-pari all'1 % del valore della fattura sarebbero stati spediti gratuitamente con ogni singola ordinazione. È stato inoltre accertato che numerosi clienti importanti ricevevano pezzi di ricambio gratuitamente. Questi sconti venivano concessi in sostituzione della garanzia.

Tenuto conto che queste condizioni di vendita costituiscono un fattore determinante per quanto riguarda i prezzi all'esportazione, è trascurabile il valore reale dei pezzi di ricambio spediti. Visto che le informazioni inviate sono state fuorvianti, la Commissione è stata costretta a determinare la deduzione per quanto riguarda gli sconti concordati in base ai fatti disponibili. La base più concreta e ragionevole è costituita dai termini concordati identificabili nei paragrafi precedenti e quindi è stato dedotto dal prezzo all'esportazione un adeguamento pari all'1 % per gli sconti concordati.

L'impresa ha sostenuto che l'adeguamento è ingiustificato, visto che la Commissione aveva ricevuto un elenco sintetico di tutti i casi in cui erano stati spediti pezzi di ricambio gratuitamente a clienti nella Comunità, sulla cui base sarebbe stato possibile procedere ad un adeguamento trascurabile.

Sebbene l'impresa abbia fornito un elenco dei clienti e dei corrispondenti importi relativi alla cosiddetta garanzia, questi dati sono pervenuti alla Commissione soltanto alla fine della verifica quando non era più possibile chiarire in maniera soddisfacente l'intera situazione. Visto che non esistono altri elementi di prova diretti che corroborino quanto affermato dall'impresa, e tenendo conto delle informazioni inesatte, si conferma che la deduzione relativa agli sconti concordati è stata determinata in maniera corretta sulla base dei fatti disponibili [articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento di base]. Qualsiasi deduzione inferiore costituirebbe un incentivo alla non collaborazione.

Di conseguenza, è confermato l'adeguamento per quanto riguarda gli sconti concordati.

(38) Alcuni esportatori thailandesi hanno sollevato obiezioni (concernenti segnatamente la distribuzione dei costi di trasporto e il calcolo dei costi d'imballaggio) delle quali non è stato possibile tener conto perché non verificabili o non corroborate da prove dirette, oppure perché erano contraddette da prove dirette fornite dall'impresa interessata.

3. Confronto

a) *Indonesia*

(39) Un'impresa indonesiana ha venduto biciclette destinate all'esportazione nella Comunità attraverso un'impresa commerciale collegata con sede in Giappone. Nella fase di determinazione provvisoria, i prezzi all'esportazione per quanto riguarda questo esportatore sono stati fissati facendo riferimento ai prezzi realmente pagati o pagabili all'impresa commerciale collegata in Giappone e i funzionari comunitari preposti all'inchiesta hanno espresso l'intenzione di riesaminare la correttezza di questo approccio (considerando 44 del regolamento sul dazio provvisorio).

(40) È stato accertato che, a causa del rapporto tra le due imprese, i prezzi fissati dall'impresa produttrice all'impresa commerciale non sono affidabili. Per stabilire un prezzo all'esportazione affidabile, dall'Indonesia verso la Comunità, il prezzo applicato dal Giappone verso la Comunità è stato adeguato ad un livello a partire dall'Indonesia. Visto che le funzioni dell'impresa commerciale collegata possono essere considerate simili a quelle dell'agente che opera con commissione, un adeguamento del 6 %, basato sul tasso delle SGAV e una percentuale di profitto ragionevole, è stato dedotto dai prezzi applicati dall'impresa collegata ai consumatori indipendenti nella Comunità. Questa cifra è stata ritenuta ragionevole a causa del livello della partecipazione dell'impresa commerciale collegata nell'ambito delle attività di vendita dell'esportatore. Non sono state fornite informazioni che contraddicano questa cifra. In tal modo, ai fini delle determinazioni definitive, i prezzi all'esportazione sono state adeguati di conseguenza.

(41) Nel quadro della determinazione provvisoria (considerando 56 del regolamento sul dazio provvisorio), non si era tenuto conto di alcuni adeguamenti perché di natura trascurabile. Su richiesta di una delle imprese interessate, la Commissione ha riesaminato questo approccio ed ha accertato che in alcuni casi la natura trascurabile dei rispettivi adeguamenti era stata determinata in rapporto al prezzo di esportazione o al valore normale separatamente. Tuttavia, secondo la prassi abituale, sembra più appropriato considerare gli adeguamenti de minimis solo qualora la differenza tra le percentuali da dedurre dal prezzo all'esportazione e dal valore normale rispettivamente, sia inferiore allo 0,5 %. Su questa base si è tenuto quindi conto di alcuni adeguamenti ritenuti trascurabili durante la fase provvisoria. I calcoli sono stati rivisti di conseguenza.

(42) Nell'ambito della determinazione provvisoria (considerando 53 del regolamento sul dazio provvisorio), la Commissione ha respinto le richieste di adeguamenti per quanto riguarda i costi del credito sulla base del fatto che non erano state fornite prove che il credito concesso rientrasse nelle condizioni di vendita concordate con i compratori delle merci alla data della vendita e che quindi avrebbe potuto influire sul prezzo pagato o pagabile sul mercato interno.

Due imprese indonesiane e l'AIPI hanno rinnovato la richiesta di un adeguamento di questo tipo e hanno sostenuto che le condizioni di credito di 90-120 giorni sono condizioni commerciali abituali in Indonesia e che quindi non sono in genere inserite in maniera esplicita nelle condizioni di vendita. Tuttavia, l'unica prova presentata a sostegno di questa affermazione è stato un riferimento ai crediti delle imprese interessate che tuttavia non indica una struttura chiara di questo tipo. In tal modo non è stato possibile accertare che i prezzi erano stati fissati sulla base di queste condizioni commerciali, ritenute prassi corrente.

Di conseguenza, il Consiglio conferma che non è giustificato un adeguamento per quanto riguarda i costi del credito.

(43) Nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 55) sono state respinte le richieste di adeguamento per quanto riguarda le spese di promozione e di pubblicità perché questi costi rientrano nella categoria delle spese generali e dei costi fissi, per i quali in genere non sono applicate deduzioni. Due imprese hanno rinnovato la richiesta di un adeguamento per quanto riguarda questi costi sostenendo che le differenze di costo tra le vendite sul mercato interno e quelle all'esportazione erano effettivamente deducibili in quanto adeguamenti del livello degli scambi o OEM (Original Equipment Manufacturer).

Per quanto riguarda un adeguamento relativo alle vendite effettuate su una base OEM, questa richiesta non è stata presentata in maniera esplicita nelle risposte al questionario inviate dalle imprese interessate e non è stata nemmeno corroborata, nonostante le istruzioni specifiche nel questionario per quanto riguarda eventuali richieste e le relative prove necessarie per le deduzioni applicabili. Inoltre, non sono stati rispettati i requisiti materiali per un adeguamento di questo tipo: nessuna delle vendite all'esportazione degli esportatori indonesiani interessati è stata effettuata ad un livello tale da costituire una vendita OEM, ossia in genere un livello compreso tra la fabbricazione e la distribuzione. Queste vendite sono state effettuate sul mercato comunitario ad un livello la cui funzione, sostanzialmente, è esclusivamente quella della distribuzione. Di conseguenza in tale ambito non è necessario un adeguamento appropriato (OEM).

Durante l'esame della richiesta relativa all'OEM, è stato accertato che i requisiti materiali per gli adeguamenti relativi al livello degli scambi non erano stati rispettati visto che le vendite erano state probabilmente effettuate ad un gruppo simile di acquirenti sia sul mercato interno che su quello all'esportazione. In ogni caso, gli esportatori indonesiani interessati non avevano effettuato alcuna distinzione tra le vendite ai diversi livelli degli scambi. In effetti, non sono emerse differenze significative durante l'inchiesta per quanto riguarda i livelli degli scambi ai quali sono state effettuate le vendite interne e quelle all'esportazione. Di conseguenza, non si ritiene necessario applicare un adeguamento relativo a livello degli scambi sulla base delle informazioni disponibili.

(44) Gli esportatori indonesiani hanno formulato ulteriori osservazioni (concernenti segnatamente le detrazioni effettuate per tener conto delle differenze delle caratteristiche fisiche, i tassi applicati per una detrazione per il rimborso del dazio e la deduzione di un importo per il rimborso del dazio nel caso del valore normale costruito) delle quali non è stato possibile tener conto in quanto non era possibile verificarle, non erano corroborate da prove dirette o, dopo aver proceduto a un controllo, sono risultate infondate.

b) *Malaysia*

(45) Nel quadro della determinazione provvisoria è stato accertato che la cifra relativa alle SGAV interna, utilizzate per costruire il valore normale, includevano le spese dirette di vendita per le quali era necessario procedere ad adeguamenti. Tuttavia, una deduzione di questo tipo non è stata corroborata in maniera sufficiente (considerando 57 del regolamento sul dazio provvisorio) e quindi le richieste di adeguamento delle spese di vendita dirette al valore normale sono state respinte. Tuttavia, nei casi opportuni, sono stati effettuati adeguamenti del prezzo all'esportazione, per quanto riguarda una o più delle seguenti spese di vendita: trasporto, assicurazione, movimentazione, carico e costi ausiliari, costi del credito e oneri bancari, garanzie, commissioni pagate ad agenti e retribuzioni dei rappresentanti.

(46) Gli altri esportatori malesi non hanno ritenuto equo il confronto in quanto ad essi non sono stati concessi adeguamenti giustificabili (come ad esempio le spese di vendita dirette) perché l'unico produttore malese che ha collaborato, e che ha effettuato vendite sul mercato interno, non ha risposto in maniera sufficientemente esauriente al questionario e non ha fornito la necessaria collaborazione durante la verifica.

Il produttore malese in questione ha in effetti risposto al questionario, ha accettato ed è stato sottoposto a verifica. Essendo direttamente collegato ad un esportatore di biciclette verso la Comunità, esso disponeva chiaramente di validi motivi per cooperare in maniera adeguata alla verifica. Tuttavia, questa impresa non ha fornito prove a sostegno delle sue affermazioni o ha fornito spiegazioni contraddittorie. Inoltre, alcuni informazioni che non erano state inserite nella risposta al questionario sono state appurate esclusivamente durante la verifica.

Cionondimeno, il Consiglio riconosce che a causa delle circostanze estremamente particolari del caso, sia appropriato dedurre un importo ragionevole dai valori normali costruiti per quanto riguarda i tre esportatori malesi che non sono collegati al produttore/venditore interno in questione. I calcoli sono stati rivisti di conseguenza. Per quanto riguarda i produttori interni e gli esportatori collegati, rientrava tra le responsabilità delle due imprese fornire le informazioni necessarie e verificabili e le prove adeguate, cosa che esse non hanno fatto. Di conseguenza, non sono stati applicati ulteriori adeguamenti al valore normale costruito dell'esportatore collegato.

(47) Durante la determinazione provvisoria non sono state effettuati adeguamenti per quanto riguarda il valore normale per tener conto dei costi del credito (considerando 57 del regolamento sul dazio provvisorio). Gli esportatori malesi hanno chiesto un adeguamento di questo tipo su basi simili a quelle invocate per l'adeguamento delle spese di vendita dirette. Tuttavia, non esistono prove del fatto che, oltre ad un programma di sconti di cui si è tenuto conto, sia stato concesso un credito aggiuntivo nell'ambito delle condizioni di vendita concordate con i compratori delle merci alla data della vendita. Di conseguenza non è giustificato un adeguamento al valore normale per quanto riguarda i costi del credito.

(48) Durante la determinazione provvisoria, non sono stati applicati adeguamenti al valore normale per tener conto delle differenze nel livello degli scambi. Nelle osservazioni seguite alla notifica, dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio, gli esportatori malesi hanno chiesto un «adeguamento OEM» sotto forma di margine di profitto ridotto per quanto riguarda il calcolo del valore normale costruito.

Questa obiezione non era stata sollevata nella risposta al questionario e non era stata nemmeno corroborata nonostante le istruzioni specifiche nel questionario per quanto riguarda eventuali richieste e le relative prove necessarie per le deduzioni applicabili. Inoltre non sono presenti i requisiti materiali per un adeguamento di questo tipo: la maggior parte delle vendite all'esportazione degli esportatori malesi non sono state effettuate ad un livello che possa essere considerato una vendita OEM, ossia in genere un livello compreso tra la fabbricazione e la distribuzione. Queste vendite sono state effettuate sul mercato comunitario ad un livello la cui funzione, sostanzialmente, è esclusivamente quella della distribuzione. Dalle informazioni disponibili emerge che non esisteva una struttura di fissazione dei prezzi chiara e distinta per quanto riguarda le transazioni di esportazione verso il fabbricante interessato rispetto alle vendite ai distributori nella Comunità. Di conseguenza in tale ambito non è necessario un adeguamento appropriato (OEM).

Per quanto riguarda l'osservazione relativa all'OEM, è stato possibile accertare che i requisiti materiali per un adeguamento del livello degli scambi non erano presenti visto che le vendite erano state probabilmente effettuate ad un gruppo simile di clienti sia sul mercato interno che su quello all'esportazione. In ogni caso, il venditore malese che opera sul mercato interno non ha fatto una distinzione fra le vendite destinate all'ingrosso da quelle destinate al dettaglio. Inoltre, durante l'inchiesta non sono emerse differenze significative per quanto riguarda i livelli degli scambi ai quali erano state effettuate le vendite interne e quelle all'esportazione. Di conseguenza il Consiglio non ritiene necessario un adeguamento del livello degli scambi in base alle informazioni disponibili.

(49) Gli esportatori malesi hanno presentato ulteriori osservazioni (concernenti segnatamente la natura dei compensi per l'assistenza tecnica, il trattamento di alcuni interessi sulle commissioni, il doppio conteggio di alcune di queste, l'adeguamento dei costi d'invio, una differenza di arrotondamento e la ripartizione dei costi d'imballaggio) delle quali non è stato possibile tener conto, perché esse non sono state verificate, non erano corroborate da prove dirette oppure, dopo aver controllato, sono state prese in considerazione. I calcoli sono stati rivisti di conseguenza.

c) *Thailandia*

(50) Nel quadro della determinazione provvisoria, non sono stati effettuati adeguamenti del valore normale per tener conto delle differenze nel livello degli scambi. Nelle ossservazioni espresse dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio, gli esportatori thailandesi hanno chiesto di ottenere un «adeguamento OEM» sostenendo che essi avevano chiesto un adeguamento di questo tipo fin dall'inizio del procedimento.

In un lettera allegata alla risposta al questionario delle tre imprese thailandesi, questi produttori hanno chiesto in termini imprecisi un adeguamento OEM. Questa richiesta non è stata formulata in maniera esplicita nella risposta al questionario né è stata corroborata nonostante le istruzioni specifiche nel questionario per quanto riguarda eventuali richieste e le relative prove necessarie per le deduzioni applicabili. Inoltre non esistono i requisiti materiali per un adeguamento di questo tipo; la maggior parte delle vendite all'esportazione degli esportatori thailandesi non sono state effettuate ad un livello tale da costituire una vendita OEM, ossia di norma un livello compreso tra la fabbricazione e la distribuzione. Queste vendite sono state effettuate sul mercato comunitario ad un livello la cui funzione è, sostanzialmente, esclusivamente quella di distribuzione. Dai dati in possesso della Commissione, emerge che non esisteva una struttura di fissazione dei prezzi chiara e destinta tra le esportazioni verso il fabbricante interessato rispetto alle vendite ai distributori nella Comunità. Di conseguenza in tale ambito non è necessario un adeguamento appropriato (OEM).

Nell'esaminare la richiesta relativa all'OEM, è stato accertato che non sono stati rispettati i requisiti materiali per un adeguamento del livello degli scambi visto che le vendite sono state probabilmente effettuate ad un gruppo simile di acquirenti sul mercato interno e su quello all'esportazione. In ogni caso gli esportatori thailandesi interessati non hanno effettuato una distinzione tra le vendite ai diversi livelli degli scambi. Inoltre non sono emerse differenze sostanziali durante l'inchiesta per quanto riguarda i livelli degli scambi, segnatamente il livello dei distributori e dei commercianti, verso i quali erano effettuate le vendite interne e all'esportazione. Nei casi in cui le vendite interne erano state effettuate direttamente agli utilizzatori finali, questo non aveva avuto nessun impatto apparente sui prezzi. Di conseguenza non è necessario un adeguamento del livello degli scambi sulla base delle informazioni in possesso della Commissione.

(51) Per quanto riguarda la determinazione provvisoria la Commissione ha respinto parzialmente una richiesta presentata da un'impresa thailandese relativa ad un adeguamento al valore normale dei salari pagati ai rappresentanti a causa delle informazioni fuorvianti e dell'assenza di prove. L'impresa ha rinnovato la richiesta di un adeguamento integrale ed ha fornito nuove spegazioni.

Tuttavia l'impresa non ha presentato prove a sostegno delle nuove affermazioni. Il Consiglio respinge quindi parzialmente la richiesta visto che non sono state presentate prove dirette che confermino quanto affermato dall'impresa.

(52) Secondo il regolamento sul dazio provvisorio (considerando 65) una serie di richieste di adeguamenti di diverso tipo è stata disattesa poiché di entità irrilevante (ad esempio adeguamenti con un effetto ad valorem inferiore allo 0,5 %). Secondo alcune imprese thailandesi sarebbe stato invece opportuno tener conto di alcuni di questi adeguamenti minimi. La Commissione ha riesaminato la situazione e ha accertato che, nel caso specifico, i prezzi all'esportazione sono messi a confronto con i valori normali costruiti che comprendono la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita e i margini di profitto. Nel calcolo di queste spese e degli indici di profitto è stato necessario tener conto del fatto che gli adeguamenti per gli stessi elementi dei costi risultavano a volte irrilevanti o rilevanti, a seconda dell'impresa in questione. Nel caso specifico, si è ritenuto più opportuno dal punto di vista amministrativo

dedurre tutti gli adeguamenti giustificati, rilevanti o meno. Di conseguenza i calcoli sono stati rivisti e, ove opportuno, modificati. Il valore globale di questi adeguamenti si situa tra lo 0,37 % ed il 4,45 % a seconda dell'impresa interessata.

(53) Gli esportatori thailandesi hanno presentato ulteriori osservazioni (concernenti ad esempio gli adeguamenti per i costi del credito, la deduzione di alcune spese all'esportazione e il calcolo di un adeguamento per quanto riguarda le retribuzioni dei rappresentanti) delle quali non è stato possibile tener conto perché esse non hanno potuto essere verificate o non erano corroborate da prove dirette oppure, dopo aver proceduto ad un controllo, esse sono state prese in considerazione. In tale caso, i calcoli sono stati rivisti di conseguenza.

4. Margine di dumping

(54) Analogamente alla media ponderata dei margini di dumping, fissati in maniera provvisoria (considerando 66), i margini di dumping definitivi per ciascun produttore sono stati espressi con una percentuale del prezzo franco frontiera comunitario.

(55) Applicando la stessa metodologia esposta nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 66 di detto regolamento) e dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie ai calcoli relativi al dumping, la media ponderata dei margini di dumping per quanto riguarda i produttori che hanno collaborato è la seguente:

a) *Indonesia*

— PT Insera Sena	0,4 %
— PT Jawa Perdana Bicycle Industry	27,7 %
— PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries	21,9 %

b) *Malaysia*

— Akoko Sdn. Bhd.	23,1 %
— Berjaya Cycles Sdn Bhd	37,3 %
— Greenworld Systems Sdn Bhd	27,7 %
— Lerun Group Industries Berhad	37,3 %
— Rolls Rally Sdn Bhd	25,3 %

c) *Thailandia*

— Bangkok Cycle Industrial Co. Ltd	17,7 %
— Siam Cycles MFG Co. Ltd	38,9 %
— Thai Cycles Industry Co. Ltd	13,0 %
— Victory Cycle Co. Ltd	13,3 %

(56) Per quanto riguarda le due imprese indonesiane che non hanno collaborato all'inchiesta in maniera sufficiente, è confermata la metodologia applicata nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 68): il margine di dumping per queste due imprese si basa sulla media aritmetica tra il margine più elevato accertato per un produttore indonesiano che ha collaborato nella maniera più completa possibile e il dazio residuo. Il margini di dumping che ne risultano sono i seguenti:

— PT Federal Cycle Mustika	28,4 %
— PT Toyo Asahi Bicycle Industries	28,4 %

E. INDUSTRIA COMUNITARIA

(57) L'AIPI e i produttori thailandesi hanno espresso dubbi circa l'esattezza del livello del sostegno calcolato dalla Commissione.

Il Consiglio ricorda che i produttori comunitari che hanno esplicitamente sostenuto la denuncia rappresentano il 55,3 % della produzione comunitaria di biciclette e quindi costituiscono la proporzione maggioritaria dell'industria comunitaria in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base (considerando 72 del regolamento sul dazio provvisorio). I produttori selezionati per costituire un campione, procedura necessaria a causa del numero elevato di produttori, e che hanno collaborato appieno, rappresentano il 36,5 % della produzione comunitaria di biciclette.

L'AIPI ha inoltre sostenuto che le imprese che a loro avviso non avevano subito pregiudizio non dovevano essere considerate parti denuncianti. Per controbattere l'argomentazione va sottolineato che è irrilevante definire se sia stato arrecato pregiudizio o meno ad un singolo produttore comunitario quando si tratta di determinare se questi produttori fanno parte dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base. Inoltre va ricordato che il pregiudizio deve essere determinato su una base globale, ossia per quanto riguarda l'industria comunitaria nel suo insieme o una proporzione maggioritaria della stessa, e non per quanto riguarda i singoli produttori comunitari.

(58) L'AIPI ha espresso dubbi sulla legittimità di impiegare una tecnica di campionamento e sulla selezione del campione. In particolare, l'associazione ha sostenuto che l'impiego dei dati relativi alle vendite e alla produzione ha reso il campione poco rappresentativo in quanto anche l'andamento delle vendite e quello della produzione costituiscono la base per determinare il pregiudizio (considerando 88-90 del regolamento sul dazio provvisorio).

Il Consiglio sottolinea che il regolamento di base non impone esplicitamente l'impiego di tecniche di campionamento ai fini della determinazione del pregiudizio. Tuttavia, esso non sancisce nemmeno che la Commissione debba indagare presso ciascun produttore comunitario denunciante (articolo 4 del regolamento di base). Ai sensi della prassi precedente e per i motivi già indicati, si è deciso di selezionare un campione di produttori comunitari su cui basare la determinazione del pregiudizio. Il Consiglio nota che il campione è stato selezionato esclusivamente secondo le dimensioni e l'ubicazione geografica dell'impresa interessata. Il numero delle imprese selezionate da ciascuno Stato membro riflette quindi le dimensioni della produzione di biciclette nello Stato membro in questione. Non sono stati presi in considerazione gli andamenti o i dati finanziari nell'ambito della selezione che è stata basata esclusivamente sul volume di produzione delle imprese interessate durante il periodo dell'inchiesta.

Di conseguenza, è possibile concludere che la Commissione dispone della facoltà di utilizzare una tecnica di campionamento che ha fornito una selezione rappresentativa dei produttori comunitari. I risultati delle conclusioni di cui ai considerando 72-74 del regolamento sul dazio provvisorio sono quindi confermati.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo

(59) In assenza di osservazioni sul cumulo, sono confermati i risultati e le conclusioni di cui ai considerando 75-79 del regolamento sul dazio provvisorio.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

(60) L'AIPI ha sostenuto che le biciclette indonesiane non erano responsabili della sottoquotazione dei prezzi delle biciclette dell'industria comunitaria.

Queste affermazioni sono contraddette dal confronto dettagliato dei prezzi effettuato dalla Commissione (considerando 82-86 del regolamento sul dazio provvisorio) in base al quale è possibile esporre le osservazioni che seguono, dopo l'imposizione delle misure provvisorie.

(61) Un produttore indonesiano ha sostenuto che il confronto dei modelli avrebbe dovuto essere basato sull'insieme completo delle specifiche. Tuttavia esso non ha indicato in che modo la metodologia applicata dalla Commissione abbia fornito risultati inaffidabili e nemmeno per quale motivo un approccio diverso si sarebbe rivelato più sicuro.

(62) Un'impresa malese ha sostenuto che la metodologia applicata è inaffidabile perché il valore delle parti utilizzato per confrontare i diversi modelli di biciclette rappresenta soltanto il 10-20 % del valore totale delle biciclette e comporta fluttuazioni significative per quanto riguarda i margini della sottoquotazione accertata per i due gruppi simili di biciclette. Tuttavia, non è stato dimostrato che i modelli di biciclette classificati nei gruppi rispettivi non potessero essere realmente confrontabili e che una metodologia diversa avrebbe dato risultati fondamentalmente diversi. Fluttuazioni dei margini di sottoquotazione di questo tipo possono indicare semplicemente strutture variabili per quanto riguarda la fissazione dei prezzi e quindi non dimostrano l'infondatezza del confronto e del raggruppamento di alcune biciclette.

(63) Sulla base di quanto esposto nei paragrafi precedenti, è confermata la metodologia esposta nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 82-86).

(64) Sono state effettuati alcuni adeguamenti tecnici al calcolo relativo alla sottoquotazione su richiesta di un'altra impresa malese e su iniziativa della Commissione.

(65) I singoli margini della sottoquotazione che emergono per quanto riguarda gli esportatori produttori che hanno collaborato, espressi come la percentuale dei prezzi dei produttori comunitari, prima della consegna ai distributori, variano dal 18,2 al 41,4 % per gli esportatori produttori indonesiani, dal 29,7 al 38,4 % per quelli della Malaysia e dal 15,3 al 30,7 % per quelli thailandesi.

G. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(66) Non sono state trasmesse altre osservazioni concernenti il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sono quindi confermati i risultati e le conclusioni esposti nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 87-96) secondo cui l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di base.

H. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(67) Gli esportatori thailandesi hanno sostenuto che gli scarsi profitti dell'industria comunitaria non possono essere collegati alle importazioni oggetto di dumping ma sono stati provocati dagli investimenti elevati effettuati dall'industria comunitaria durante il periodo dell'inchiesta (considerando 94 del regolamento sul dazio provvisorio).

L'aumento degli investimenti pari al 125 % durante il periodo dell'inchiesta, rispetto al 1992, può essere attribuito in larga misura a due produttori comunitari che avevano proceduto alla costruzione di nuovi impianti di produzione o al miglioramento di quelli esistenti. Anche escludendo questi due produttori dalla determinazione della redditività, la cifra della produttività media per quanto riguarda il periodo dell'inchiesta cambierebbe soltanto in maniera marginale.

(68) Come indicato nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 101) è stato accertato che le importazioni di biciclette registrate da EUROSTAT provenienti dal Vietnam sono in realtà originarie della Repubblica popolare cinese. Gli esportatori indonesiani hanno sostenuto che questo fatto non ha ridotto l'effetto pregiudizievole di queste importazioni. Le importazioni di biciclette dichiarate come originarie del Vietnam rappresentavano un volume totale inferiore nel 1993 rispetto alle importazioni in esame. Inoltre, non esistono prove che queste biciclette siano state vendute a prezzi altrettanto bassi di quelli delle biciclette originarie dei paesi sotto inchiesta. Non è possibile fare riferimento alle informazioni relative ai prezzi fornite da EUROSTAT visto che le statistiche distinguono soltanto due sottovoci che non riflettono la varietà e la molteplicità delle specifiche e dei prezzi delle biciclette. Di conseguenza non è possibile procedere ad una valutazione chiara del possibile impatto pregiudizievole delle importazioni che presumibilmente sono originarie del Vietnam. Sebbene sia possibile che queste importazioni abbiano contribuito alla difficile situazione dell'industria comunitaria, questo non modifica le conclusioni del regolamento sul dazio provvisorio secondo le quali le importazioni di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia hanno provocato pregiudizio grave all'industria comunitaria.

(69) Non essendo stati presentati nuovi argomenti in tale ambito, sulla base dei risultati e delle conclusioni di cui al considerando 97-109 del regolamento sul dazio provvisorio, si conclude in maniera definitiva che le importazioni oggetto di dumping, considerate cumulativamente, dai tre paesi in questione, a causa dell'aumento notevole dei volumi delle importazioni e del grado elevato di sottoquotazione, hanno provocato, considerate isolatamente, un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

I. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(70) Non sono stati presentati nuovi argomenti o nuove prove per determinare se l'interesse della Comunità richieda un intervento.

In tale ambito il Consiglio sottolinea che in assenza di misure contro le importazioni oggetto di dumping e la concorrenza sleale che ne risulta sul mercato comunitario, esiste il pericolo imminente che altri produttori comunitari siano costretti a chiudere. Di conseguenza, in assenza di misure adeguate, a medio termine i consumatori disporrebbero di minori fonti di fornitura. Sebbene si preveda l'aumento dei prezzi al consumo dei prodotti importati, l'effetto globale sul consumatore sarebbe limitato visto il numero di fornitori che non sono soggetti a misure antidumping. In tale ambito va sottolineato che le organizzazioni dei consumatori non hanno trasmesso osservazioni o commenti al riguardo.

In considerazione di quanto sopra e per i motivi di cui ai considerando 110-117 del regolamento sul dazio provvisorio, non sono stati accertati motivi seri concernenti l'interesse della Comunità sulla cui base il Consiglio avrebbe potuto chiaramente concludere che l'applicazione delle misure antidumping non è nell'interesse della Comunità.

J. CALCOLO DEL DAZIO

(71) Secondo l'AIPI sarebbe stato necessario fissare singole aliquote di dazio per diversi tipi di biciclette e l'applicazione della media ponderata, o fissata dal regolamento sul dazio provvisorio (considerando 66 e 119) si traduce in aliquote di dazio ad un livello superiore ai margini del pregiudizio o del dumping per alcuni modelli di biciclette; in violazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base.

È prassi usuale delle istituzioni comunitarie, ai sensi del regolamento di base, fissare un'unica aliquota di dazio per il prodotto simile in esame. Nella fattispecie, è evidente che tutti i tipi di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia e vendute nella Comunità costituiscono un unico prodotto simile (considerando 12). Non ci sono quindi motivi per modificare l'approccio seguito nella fase provvisoria. Le aliquote di dazio ad valorem si basano quindi su una media ponderata dei margini di dumping fissati per i modelli di biciclette venduti all'esportazione nella Comunità ed espressi come una percentuale del prezzo franco frontiera comunitaria. Il dazio riscosso per un particolare modello di bicicletta può essere superiore o inferiore al margine di

dumping, ma in termini generali, le aliquote di dazio riflettono esattamente i margini di dumping accertati per il prodotto simile in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base. Inoltre, a causa dell'incertezza per quanto riguarda la definizione chiara dei tipi o delle categorie di biciclette (considerando 12 del regolamento sul dazio provvisorio), fissare aliquote di dazio separate a seconda dei tipi o delle categorie renderebbe impossibile, dal punto di vista amministrativo, l'applicazione delle misure.

(72) Per fissare il livello del dazio definitivo e in applicazione della metodologia già utilizzata nella fase provvisoria, si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e del livello del dazio necessario per eliminare il pregiudizio a danno dell'industria comunitaria.

(73) La fase definitiva ha confermato che per tutte le imprese il margine della sottoquotazione era superiore al margine di dumping riscontrato, entrambi espressi come la percentuale del prezzo cif alla frontiera comunitaria e che, vista la precaria situazione finanziaria dell'industria comunitaria, sarebbero necessarie aliquote persino superiori per eliminare completamente il pregiudizio (considerando 119 del regolamento sul dazio provvisorio). Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento di base, le aliquote di dazio dovranno basarsi sui margini di dumping.

(74) Per quanto riguarda un'impresa indonesiana, si conferma il margine di dumping fissato de minimis e l'impresa deve quindi essere esclusa dal campo d'applicazione del dazio imposto sulle importazioni originarie dell'Indonesia.

(75) Si conferma inoltre che per quanto riguarda i produttori dei tre paesi interessati che non hanno risposto al questionario della Commissione o che non si sono manifestati, per i motivi di cui ai considerando 69-71 del regolamento sul dazio provvisorio, è opportuno fissare il livello del dazio definitivo secondo la media ponderata dei più alti margini di dumping riscontrati per i modelli di biciclette esportati nella Comunità in quantitativi rappresentativi.

K. SVILUPPI SUCCESSIVI AL PERIODO DELL'INCHIESTA

(76) Nel regolamento sul dazio provvisorio (considerando 122-125), la Commissione ha respinto le richieste delle imprese indonesiane, malesi e thailandesi e dei rappresentanti di questi paesi, secondo i quali sarebbe stato necessario tener conto degli sviluppi relativi alle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta.

Tutti i produttori malesi e thailandesi hanno rinnovato la loro obiezione secondo la quale sarebbe stato necessario tener conto dell'andamento aggiornato del volume delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta. A loro avviso, il regolamento di base non impedisce un riesame in tal senso da parte delle istituzioni comunitarie e una valutazione più ampia di questo tipo è necessaria per dimostrare che le importazioni oggetto di dumping continuano a provocare un reale pregiudizio. Inoltre, gli esportatori thailandesi hanno sostenuto che nell'ambito delle inchieste svolte in passato, le istituzioni comunitarie hanno accettato di tener conto degli avvenimenti successivi al periodo dell'inchiesta.

È prassi usuale delle istituzioni comunitarie, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3283/94, limitare le conclusioni al periodo dell'inchiesta salvo nei casi in cui gli effetti di nuove circostanze sono chiari, ovvi, durevoli e non passibili di manipolazioni o non sono la conseguenza di un'azione deliberata delle parti interessate.

Per quanto riguarda il presunto calo del volume delle importazioni dopo il periodo dell'inchiesta, esso può essere il risultato di strategie deliberate degli operatori economici dei paesi esportatori e della Comunità. Inoltre, non esistono garanzie che inducano a ritenere che i volumi delle importazioni resteranno a questi livelli. È stata ricordata inoltre la modifica del 1995 dell'aliquota di dazio preferenziale del sistema di preferenze generalizzate SPG che si applica alle importazioni in questione. Tuttavia, sono del tutto sconosciuti i possibili effetti che le modifiche nell'ambito dell'SPG possono avere sui prezzi nella Comunità.

Per questi motivi si conferma che nel caso in questione, la determinazione definitiva dovrà basarsi sui risultati relativi al periodo dell'inchiesta.

L. I REQUISITI DEL GATT CONCERNENTI I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E GLI IMPEGNI

(77) Gli esportatori malesi sostengono che essi avrebbero dovuto ricevere un trattamento più favorevole per quanto riguarda l'applicazione delle norme antidumping perché appartengono ad un paese in via di sviluppo. In tale ambito, le imprese malesi e thailandesi fanno riferimento all'articolo 15 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1994 («accordo antidumping del 1994», secondo il quale: «i paesi industrializzati devono avere particolare riguardo per la situazione dei paesi in via di sviluppo membri nel valutare domande per l'applicazione di misure antidumping a norma del presente accordo. Prima di applicare dazi antidumping che possano pregiudicare gli interessi fondamentali dei paesi in via di sviluppo

membri, si devono esaminare le possibilità di soluzioni costruttive offerte dal presente accordo.») ed affermano che l'articolo non è stato rispettato. Gli esportatori malesi hanno fatto riferimento in quest'ambito alla relazione del gruppo di lavoro del GATT sull'accettazione del codice antidumping (relazione adottata il 30 novembre 1975, 22S/27, 28, par. 4) e ad una decisione adottata dal comitato sulle pratiche antidumping del GATT (ADP/2, decisione del 5 maggio 1980, 27S/16, 17).

Discende dall'articolo 18, paragrafo 3 dell'accordo antidumping del 1994 che l'articolo 15 dell'accordo antidumping del 1994 non è applicabile al presente procedimento. L'articolo 15 dell'accordo antidumping del 1994 in nessun caso prevede l'obbligo da parte della Comunità di modificare i metodi di calcolo ed è stato confermato di recente dal gruppo sui filati di cotone per quanto riguarda l'ex articolo 13 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio del 1979 (codice AD 1979), il cui testo è simile all'articolo 15 dell'accordo antidumping del 1994.

Come confermato anche nel quadro del gruppo sui filati di cotone, la decisione citata del comitato sulle pratiche antidumping del GATT non può modificare il contenuto dell'articolo 13 del codice antidumping del 1979. La relazione indicata dagli esportatori malesi è un documento preparatorio privo di valore giuridico e che nel caso attuale non fornisce nessuna base.

Ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo antidumping del 1994, le soluzioni costruttive sono quelle fissate dall'accordo, ossia, in pratica si tratta di impegni. In realtà le imprese indonesiane e thailandesi non hanno offerto nessun impegno. Le imprese malesi si sono dichiarate disposte a dibattere le condizioni in tal senso, tuttavia esse hanno formulato un'offerta specifica esclusivamente per un impegno di tipo quantitativo.

Per quanto riguarda gli impegni relativi ai prezzi, non sarebbe attuabile o realistico accettare questo tipo di impegni nella fattispecie attuale a causa del numero estremamente elevato di diversi modelli di biciclette e dei cambiamenti frequenti delle specifiche che renderebbero impossibile il controllo degli impegni.

Per quanto riguarda gli impegni quantitativi, nel caso attuale si è valutato se l'impegno offerto di questo tipo potrebbe rimediare all'effetto pregiudizievole del dumping e potrebbe essere controllato in maniera soddisfacente. Gli esportatori malesi che hanno collaborato hanno sostenuto che sarebbe possibile determinare un volume non pregiudizievole, in riferimento ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 8 dell'accordo antidumping del 1994, segnatamente il massimale del 3 % rispetto al totale delle importazioni nella Comunità del prodotto simile, offerta che, secondo quanto da essi sostenuto, ridurrebbe le importazioni originarie della Malaysia ad un volume trascurabile. Tuttavia questo approccio non tiene conto del fatto che l'effetto pregiudizievole delle importazioni oggetto di dumping di biciclette originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia è stato calcolato cumulativamente. Inoltre, l'impegno è stato proposto in nome di esportatori malesi che non rappresentano la totalità delle esportazioni malesi di biciclette nella Comunità. Di conseguenza è impossibile determinare il volume delle importazioni da assegnare agli esportatori in questione, che potrebbe realmente rimediare agli effetti pregiudizievoli delle pratiche di dumping e non è sicuro che si possa controllare questo impegno in maniera adeguata.

In questo caso quindi la Commissione non ritiene accettabili impegni di tipo quantitativo o relativi ai prezzi. Infine, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 15, la Comunità non ha l'obbligo di seguire questa opzione nel procedimento in oggetto visto che non è stato dimostrato che l'applicazione di dazi antidumping pregiudicherebbe gli interessi fondamentali dei paesi esportatori.

M. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(78) In considerazione della gravità del pregiudizio e data l'entità del dumping, il Consiglio ritiene che sia necessario procedere alla riscossione definitiva del dazio provvisorio, a livello dei dazi definitivi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore di cui al codice NC 8712 00, originarie dell'Indonesia, della Malaysia e della Thailandia.

2. L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato, è la seguente:

Paese	Fabbricante del prodotto	Aliquota del dazio	Codice addizionale Taric
Indonesia	— PT Federal Cycle, Mustika	28,4 %	8859
	— PT Jawa Perdana Bicycle Industry, Tangerang	27,7 %	8861
	— PT Toyo Asahi Bicycle Industries, Jakarta	28,4 %	8859
	— PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries, Surabaya	21,9 %	8862
	— altre imprese	29,1 %	8863
Malaysia	— Akoko Sdn Bhd, Klang	23,1 %	8864
	— Berjaya Cycles Sdn Bhd, Kulim	37,3 %	8865
	— Greenworld Systems Sdn Bhd, Kuala Lumpur (precedentemente Fairly Toraya Sdn Bhd)	27,7 %	8866
	— Lerun Group Industries Berhad, Petaling Jaya	37,3 %	8865
	— Rolls Rally Sdn Bhd, Pelabuhan Kelang	25,3 %	8867
	— altre imprese	39,4 %	8868
Thailandia	— Bangkok Cycle Industrial Co. Ltd, Bangkok	17,7 %	8869
	— Siam Cycle MFG Co. Ltd, Samuthprakarn	38,9 %	8870
	— Thai Bicycle Industry Co. Ltd, Samuthprakarn	13,0 %	8871
	— Victory Cycle Co. Ltd, Samuthprakarn	13,2 %	8883
	— altre imprese	39,2 %	8872

3. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto di cui al paragrafo 1, fabbricato dalla PT Insera Sena, Sidoarjo (codice addizionale Taric 8860).

4. Salvo diversa disposizione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi percepiti con il dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 2414/95 saranno riscossi in maniera definitiva secondo l'aliquota di dazio imposta in maniera definitiva. Gli importi riscossi in eccesso rispetto all'aliquota definitiva del dazio antidumping, saranno svincolati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. CLO